

ERRATA CORRIGE

A causa di un errore tecnico al momento della stampa, si segnala che il paragrafo 2.2. a pagina 18 del Volume I e del Volume unico deve essere sostituito con il seguente.

2.2. economica...

Secondo l'orientamento prevalente l'aggettivo «economico», che deve connotare l'attività svolta, non riguarda il suo contenuto (in effetti, qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi è economica in questo senso), ma le sue modalità di attuazione. Si sostiene che un'attività può essere qualificata come impresa solo se svolta con **metodo economico**: con modalità cioè che, con giudizio preventivo e astratto, consentano (almeno) la copertura dei costi con i ricavi. Si tratta di una precisazione che ha due importanti effetti.

Il metodo economico

Per un verso, chiarisce che, benché normalmente le imprese siano in fatto caratterizzate dallo scopo di realizzare un avanzo di gestione (c.d. *lucro oggettivo*) e di ripartirlo in favore dei titolari dell'attività (c.d. *lucro soggettivo*), nessuno di questi due presupposti è necessario per la nozione giuridica di impresa. Ne consegue che possono essere imprenditori le associazioni (enti per i quali la legge comunque impedisce la distribuzione dell'utile fra gli associati), le cooperative c.d. «pure», ove ai soci cooperatori sono praticate tariffe tali da non generare un utile di gestione per l'ente, le imprese pubbliche, come quelle di erogazione di pubblici servizi (acqua, gas, ecc.), ove i corrispettivi a carico del pubblico siano calcolati in modo da non eccedere quanto sufficiente per coprire i costi.

Lucro soggettivo e oggettivo

Per altro verso, invece, esclude dall'area giuridica dell'impresa tutte quelle attività svolte istituzionalmente in perdita: p.e. la beneficenza oppure l'erogazione di pubblici servizi a tariffe politiche che, per definizione, non siano paramtrate ai costi – diretti e indiretti – dell'attività da svolgere.

Non vi sono quindi ragioni di principio per escludere dal terreno dell'impresa l'attività **non-profit** regolata nel

Non-profit e impresa

d.lgs. 460/1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il generale divieto di distribuire utili e il non perseguimento di uno scopo di guadagno, tanto a livello personale che di ente, non impedisce che le ONLUS, sia pur in via strumentale al raggiungimento dei loro scopi ideali, possano svolgere un'attività corrispondente a quella delineata nell'art. 2082, con modalità tendenti all'equilibrio gestionale: quando ciò accade – il che si verifica oggi di frequente – l'ente *non-profit* diviene imprenditore. Il d.lgs. 112/2017 che ha recentemente riformato le **imprese sociali** conferma quanto appena esposto. Le imprese sociali, infatti, sono organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività. Esse non possono distribuire, neppure indirettamente, utili tra i partecipanti, ma devono reinvestirli nello svolgimento dell'attività istituzionale o a incremento del patrimonio; ciò non toglie che siano qualificate imprese e siano, p.e., soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e alle procedure concorsuali. Tutta la materia del terzo settore è di imminente revisione (l.106/2016 che conferisce al Governo la delega per la riforma), compresa la parte relativa all'esercizio di attività economiche.

Il criterio esposto, naturalmente, non ha nulla a che vedere con il singolo atto compiuto né con la verifica *ex post* dell'effettiva copertura dei costi con i ricavi: in caso contrario si arriverebbe all'assurdo di non qualificare come impresa l'attività condotta per trarne un guadagno, ma portata al dissesto dall'imperizia dell'imprenditore. Ciò che conta è la valutazione preventiva e astratta delle modalità con le quali una determinata attività è oggettivamente programmata.

Inoltre nel paragrafo Casi e materiali a pagina 28 del Volume I e del Volume unico si deve eliminare la lettera d).